ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO
C.F. 82005300544 C.M. PGIC83200A
AOO_PGIC83200A - UFFICIO PROTOCOLLO
Prot. 0007989/U del 01/10/2026 13:29

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO - BASTARDO - G. CATTANEO
Via don Luigi Sturzo n. 2 – 06030 - Giano dell'Umbria - Fraz. Bastardo (PG)
C.F. 82005300544 - Codice iPA: istsc_pgic83200a
Codice univoco per la F.E.: UFWQ46
Sito web: www.iogiano.edu.it
PEO: pgic83200a@istruzione.it **PEC:** pgic83200a@pec.istruzione.it
Centralino 0742/931953 - Presidenza 0742/931954

Prot. vedi segnatura

Al personale
Alle famiglie
Al Protocollo
All'Albo
Al Sito Web

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Riferimenti normativi

Il presente documento descrive le modalità attuate dall'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento all'attuazione delle indicazioni contenute nei seguenti documenti di riferimento:

Legge 70/24 sul bullismo e sul cyberbullismo, che ha riformato la precedente

legge 71/17;

Linee di Orientamento adottate nel 2021 dal Ministero dell'Istruzione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo nelle scuole;

Linee Guida MIM

Decreto ministeriale del 4 giugno 2025.

Significato delle espressioni "bullismo e cyberbullismo"

Bullismo
Ai sensi dell'art. 1 bis della legge 71/17 come riformata dalla legge 70/24, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di

emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Da tale definizione legislativa si evince che le componenti del bullismo sono: - l'intenzionalità; - la persistenza nel tempo; - l'asimmetria della relazione fra il bullo e la vittima.

Il fenomeno si manifesta spesso in presenza di testimoni, di un gruppo reale o virtuale, piccolo o grande. È un'aggressività realizzata per acquisire potere e visibilità all'interno del gruppo: il bullo individua una vittima più debole e si fa forte di questo squilibrio per affermarsi di fronte agli altri.

Nel bullismo gli attori sono ben definiti e sono rappresentati dal bullo, dai gregari, alla vittima e dagli osservatori. Spesso le azioni prevaricatrici, si sviluppano tra persone della stessa scuola o della stessa compagnia, tra soggetti che si conoscono tra loro. Gli episodi si verificano prevalentemente in classe, a scuola e nei vari gruppi.

Cyberbullismo

Forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo . Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli infatti attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni.

Il Cyberbullismo comprende, ma non si limita a, le seguenti azioni, quando compiute tramite dispositivi elettronici o piattaforme online:

1. Messaggi denigratori o minacciosi: l'invio di messaggi che insultano, minacciano, intimidiscono o esercitano pressione su un altro studente.

2. Diffusione di immagini o video privati: condividere senza consenso materiali imbarazzanti, compromettenti o privati di un altro studente.

3. Creazione di account falsi: impersonare qualcuno creando un account falso sui social media o altrove.

4. Molestie online: ripetere azioni online che causano disagio, paura o umiliazione a qualcuno, come il continuo invio di messaggi indesiderati.

5. Diffamazione: diffondere voci false o accuse per danneggiare la reputazione o i rapporti sociali di qualcuno o della sua famiglia.

6. Esclusione intenzionale: escludere qualcuno da gruppi online come forma di isolamento sociale.

7. Incitamento all'odio: promuovere l'odio o la discriminazione contro individui o gruppi basati su razza, religione, genere, orientamento sessuale, o qualsiasi altra caratteristica.

Comportamenti Attesi e Codice Interno

Gli alunni sono tenuti a:

- Trattare tutti con rispetto e gentilezza, sia online che offline.

- Non partecipare a nessuna forma di bullismo o cyberbullismo.

- Segnalare immediatamente agli insegnanti, al personale scolastico o al referente anti-bullismo della scuola qualsiasi caso di bullismo o cyberbullismo di cui sono testimoni o vittime.

- Collaborare con la scuola nelle indagini su episodi di bullismo o cyberbullismo.

Nomina del Referente Antibullismo

L'Istituto nomina attualmente, mediante lettera d'incarico firmata dal legale rappresentante, un Referente Antibullismo per ciascun ciclo scolastico a partire dalla primaria. Il Referente dev'essere un docente della scuola, con almeno due anni di anzianità di servizio presso l'Istituto ed assolve ai seguenti compiti, come indicato nelle Linee Nazionali di Orientamento:

- collabora con gli insegnanti della scuola per tutte le questioni relative al bullismo;
- propone attività di formazione e sensibilizzazione sul bullismo al Collegio dei docenti;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- mantiene i rapporti con le figure esterne e del territorio coinvolte nelle strategie antibullismo della scuola (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

Nomina del Tavolo Permanente di Monitoraggio (TPM)

L'Istituto nomina annualmente un TPM con compiti di proposta e di supervisione delle strategie antibullismo adottate dalla scuola, senza compiti di carattere operativo né competenza ad intervenire per i singoli casi segnalati o accertati di bullismo. Il TPM è formato da: Dirigente scolastico, referente antibullismo, un docente o una figura esterna con la qualifica di psicologa, eventuali altri docenti invitati a partecipare, una rappresentanza dell'utenza scolastica individuata fra genitori di primaria e secondaria di I grado , generalmente coincidenti con i rappresentanti di classe e alunni della secondaria di I e II grado.

Il TPM si riunisce quando necessario.

Procedura per le segnalazioni di casi di bullismo e cyberbullismo

1. L'Istituto individua nel Referente Antibullismo il destinatario delle segnalazioni dell'utenza scolastica in materia di bullismo e cyberbullismo, effettuate sia dagli alunni che dai loro familiari.

2. Se l’alunno o il familiare effettua la segnalazione, in forma scritta o verbale, ad un altro addetto della scuola, oppure costui lo riscontra personalmente nell’esercizio delle proprie mansioni, ha il dovere di informarne immediatamente il Referente Antibullismo.

3. La segnalazione può essere effettuata sia dall’alunno che dal genitore relativamente al proprio figlio. La segnalazione può riguardare anche altri alunni della scuola di cui il segnalante sia venuto in qualunque modo a conoscenza.

4. La segnalazione può essere nominativa o confidenziale, ma anche in quest’ultimo caso dovrà necessariamente pervenire sia al Referente che al TPM.

5. Se la segnalazione è nominativa, il Referente Antibullismo è tenuto a fornire al segnalante un riscontro dell'effettivo ricevimento della segnalazione, nonché una successiva informazione dell'avvenuta verifica di quanto segnalato.

6. Il Referente ha cura di fornire evidenza scritta delle valutazioni effettuate quando riceve una segnalazione.

7. Nei casi in cui arrivino segnalazioni di particolare gravità, riscontrate con prove evidenti, il Dirigente scolastico contatterà immediatamente la famiglia della vittima e le competenti Autorità Giudiziarie.

Homepage - Bullismo e Cyberbullismo

Norme disciplinari antibullismo e sistema sanzionatorio

Le sanzioni sono direttamente correlate alla gravità delle azioni degli autori.

Il riferimento è all’interno delle griglie di comportamento adottate dal Collegio Docenti, dai singoli Consigli di Interclasse, Classe e presenti nel Regolamento d’Istituto.

Giano dell’Umbria, 01/10/2026

*** IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof.ssa Carla Tasselli
* Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RP: Dirigente Scolastico – dirigente@iogiano.edu.it